

D.g.r. 24 marzo 2025 - n. XII/4119

Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - determinazioni integrative in merito alla programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del Fondo nazionale relativo all'annualità 2025, in attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021/2025

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- la legge n. 107 del 13 luglio 2015 «Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed, in particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);

Visto il decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 «Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107» ed, in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 4, che hanno istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (Nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi) e dalle Scuole dell'infanzia statali e paritarie;
- l'articolo 6, che delinea le funzioni delle Regioni nell'attuazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni ed, in particolare, la programmazione e lo sviluppo dello stesso sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;
- l'articolo 8, che ha previsto l'adozione del Piano di azione nazionale pluriennale, che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, sostenendo gli interventi dei Comuni nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
- l'articolo 12, che ha istituito il «Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione» per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e per la progressiva attuazione del citato Piano di azione nazionale pluriennale, prevedendo che il Fondo nazionale finanzia, tra l'altro:
 - a. interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica ed in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
 - b. quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia (in considerazione dei loro costi e dell'esigenza di garantirne un alto livello di qualificazione);
 - c. interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015 e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- l'articolo 12, commi 3 e 4, il quale prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede a ripartire tra le Regioni le risorse del Fondo nazionale, a titolo di compartecipazione della programmazione regionale, erogando direttamente le risorse ai Comuni, sulla base della programmazione regionale;

Visti, in particolare:

- l'Intesa, siglata in sede di Conferenza unificata in data 8 luglio 2021 (rep. atti 82/CU), con la quale è stato sancito l'accordo sullo schema di delibera del Consiglio dei Ministri «Piano pluriennale per il Sistema integrato di Educazione e di Istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025»;
- l'Intesa siglata in sede di Conferenza unificata in data 4 agosto 2021 (rep. atti 101/CU), con la quale è stato sancito l'accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, «Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni per l'esercizio finanziario 2021 (prima quota del finanziamento)»;
- l'Intesa siglata in sede di Conferenza unificata in data 9 settembre 2021 (rep. atti 119/CU), relativa al riparto della

seconda quota di risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato, afferente all'esercizio finanziario 2021, nonché delle risorse afferenti agli esercizi finanziari 2022 e 2023;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021 «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione»;
- il d.m. n. 334 del 22 novembre 2021 «Adozione delle linee pedagogiche per il sistema integrato Zerosei», di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017;
- l'Intesa siglata in sede di Conferenza unificata in data 19 aprile 2023 (rep. atti n. 50/CU), con la quale, tra l'altro, sono stati rimodulati gli importi per l'annualità 2023 a seguito della riduzione dello stanziamento di bilancio afferente al Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni;
- l'Intesa siglata in sede di Conferenza unificata del 21 settembre 2023 (rep. atti 134/CU), relativa al riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni per gli esercizi finanziari 2024 e 2025;
- il decreto ministeriale n. 17 del 1° febbraio 2024, riguardante lo stanziamento del Fondo nazionale per l'esercizio finanziario 2024 ed il conseguente riparto delle risorse tra le Regioni;
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e Bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
- decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2024 «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025 - 2027», che ha rideterminato, per l'esercizio finanziario 2025, le risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni;
- il decreto ministeriale n. 7 del 17 gennaio 2025, riguardante lo stanziamento del Fondo nazionale per l'esercizio finanziario 2025 ed il conseguente riparto delle risorse tra le Regioni;

Richiamate le leggi regionali:

- n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul Sistema educativo di istruzione e formazione della regione lombardia», così come modificata e integrata dalla legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 nonché dalla legge regionale n. 4 del 14 novembre 2023 ed, in particolare:
 - a) gli articoli 6 e 7, che attribuiscono ai Comuni, per i gradi inferiori dell'istruzione scolastica, la programmazione e la gestione dei servizi di Istruzione - e relativi servizi connessi e funzionali - espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
 - b) l'articolo 7-ter, il quale dispone che la Regione - riconoscendo la funzione sociale delle Scuole dell'infanzia paritarie non comunali, senza fini di lucro - ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
- n. 23 del 6 dicembre 1999 «Politiche regionali per la famiglia», che tra le finalità prevede il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, anche attraverso l'azione degli Enti locali nell'organizzazione dei servizi per rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
- n. 34 del 14 dicembre 2004, «Politiche regionali per i minori», che prevede, tra i propri obiettivi, il sostegno alle famiglie con minori nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura, anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;
- n. 3 del 12 marzo 2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale», così come modificata dalla legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33» ed, in particolare, l'articolo 4, che prevede - tra i compiti delle Unità di offerta sociale - la promozione di azioni volte al sostegno delle responsabilità genitoriali ed alla conciliazione tra maternità e lavoro;

Richiamati in via ulteriore gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura - approvato con delibe-

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 27 marzo 2025

razione del Consiglio regionale n. 42 del 20 giugno 2023 – che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, il consolidamento della rete dei servizi per l'infanzia, in stretta sinergia con il sistema degli Enti locali, delle Istituzioni scolastiche e delle famiglie, quale necessario punto di ingresso nel sistema di istruzione;

Considerato che, sulla base della citata normativa statale, le Regioni programmano e sviluppano il Sistema Integrato di Educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, in coerenza con le indicazioni del Piano di Azione Nazionale Pluriennale di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 65/2017, individuando le tipologie prioritarie di intervento secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale e sentite le Associazioni regionali dell'ANCI, in coerenza con gli obiettivi strategici enucleati nell'articolo 4 del medesimo d.lgs. n. 65/2017;

Rilevato che:

- il citato Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni per il quinquennio 2021/2025 – a seguito dell'Intesa siglata in Conferenza unificata del 21 settembre 2023 – ha messo a disposizione dei Comuni, in particolare per l'annualità 2025, specifiche risorse dell'apposito Fondo nazionale di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 65/2017 pari ad euro 288.800.000,0, erogate ai Comuni direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, sulla base della programmazione delle singole Regioni;
- per la medesima annualità, alla Lombardia erano destinati complessivamente euro 45.261.937,00, erogati dal Ministero ai singoli Comuni lombardi sulla base della programmazione definita con deliberazione della Giunta regionale e relativi provvedimenti dirigenziali di riparto;
- con d.m. n. 7/2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rideterminato in complessivi euro 275.709.896,00 lo stanziamento del Fondo nazionale per l'esercizio finanziario 2025 ed il conseguente riparto delle risorse tra le Regioni, assegnando alla Lombardia la quota di euro 43.210.401,47;

Dato atto che il citato Piano di azione nazionale pluriennale, nella sua articolazione pluriennale per il quinquennio 2021/2025:

- prevede (articolo 3, comma 1) che gli interventi oggetto di programmazione regionale siano riconducibili ad una o più delle seguenti tipologie:
 - a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica ed in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
 - b) finanziamento, in quota parte, di spese di gestione sostenute dalle Istituzioni educative per l'infanzia e dalle Scuole dell'infanzia (in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione);
 - c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente – in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2015 – e di promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- indica (articolo 3, comma 2), per le risorse disponibili del Fondo nazionale e nei limiti delle risorse del Fondo stesso, come ripartite sulla base delle citate Intese, siglate in sede di conferenza Stato-Regioni, le seguenti finalità:
 - a) consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 65/2015, anche per favorire l'attuazione dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, ove prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
 - b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera, di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie ovvero inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla Scuola dell'infanzia;
 - c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per i bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'articolo 12, comma 4, del d.lgs. n. 65/2015;
 - d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 65/2015;

e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali;

- stabilisce (articolo 3, comma 3) – per il perseguimento delle finalità di sostegno del personale educativo e docente ed al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni sul territorio nazionale – che ciascuna Regione, negli atti di programmazione di competenza, assegni una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo annuale statale per la realizzazione di interventi di formazione in servizio del personale educativo e docente nonché per la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- attribuisce alle Regioni (articolo 3, comma 4) la facoltà di fissare annualmente, con decreto di riparto, limiti alle risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nell'ambito delle programmazioni regionali, in considerazione degli altri canali di finanziamento dedicati a spese per interventi in materia di edilizia previsti dalla normativa vigente o da future disposizioni;
- stabilisce altresì (articolo 3, comma 5) che, per garantire l'efficacia degli interventi, la programmazione regionale debba prevedere per ciascun beneficiario un'assegnazione non inferiore a euro 1.000,00;
- prevede espressamente (articolo 8) che le Regioni, nelle more dell'istituzione dell'apposito Sistema informativo nazionale nell'ambito dell'anagrafe nazionale per il Sistema integrato di Educazione e di Istruzione, acquisiscano dai Comuni – operanti in forma singola o associata – i dati di monitoraggio della spesa e li trasmettano al Ministero dell'Istruzione per la valutazione in merito alla realizzazione degli interventi attuati a livello territoriale con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale e del cofinanziamento regionale;

Rilevato che la Regione, in coerenza con le finalità richiamate dal Piano di azione nazionale pluriennale 2021/2025, volte a garantire la tenuta del Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni – per promuovere la continuità e l'organicità del percorso educativo e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni, sostenendo lo sviluppo dei bambini e delle bambine all'interno di un modello unitario, costituito dalle Istituzioni educative, dagli Enti locali e dagli operatori pubblici e privati erogatori dei servizi, che in Lombardia si articola con una forte componente paritaria e privata – nonché ad assicurare un'adeguata pianificazione ed un'efficace allocazione oltre che un efficiente utilizzo delle risorse del Fondo nazionale:

- con d.g.r. n. 5618 del 30 novembre 2021 – come modificata ed integrata con d.g.r. n. 529 del 26 giugno 2023 – ha approvato la programmazione regionale relativa al Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni in Lombardia, individuando, per il periodo 2021-2023, le tipologie prioritarie di intervento ed i criteri per l'assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle risorse del Fondo nazionale;
- con d.g.r. n. 6397 del 23 maggio 2022, ha approvato le Linee guida per la realizzazione dei coordinamenti pedagogici territoriali, ai sensi del citato d.lgs. n. 65/2017, quali organismi stabili nel tempo, che comprendono e riuniscono i coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle Scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private) a livello territoriale;
- con d.g.r. n. 2110 del 25 marzo 2024 – come modificata con d.g.r. n. 2203 del 14 aprile 2024 – ha approvato la programmazione regionale per il biennio 2024-2025, relativa al Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni in Lombardia, confermando, in continuità con il triennio precedente, le tipologie prioritarie di intervento ed i criteri per l'assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle risorse del Fondo nazionale;
- con d.g.r. n. 3257 del 21 ottobre 2024, ha approvato in schema la Intesa territoriale tra Regione Lombardia ed ufficio scolastico regionale per la Lombardia, per la realizzazione di un'Offerta di servizi educativi a favore di bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, volta al miglioramento dei raccordi tra nido e scuola dell'infanzia nonché allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 per l'anno scolastico 2024/2025;
- con d.g.r. n. 3280 del 31 ottobre 2024, ha approvato le modalità di organizzazione e funzionamento del coordinamenti pedagogici territoriali, a conclusione del periodo di sperimentazione avviato con la richiamata d.g.r. n. 6397/2022;

- con decreto dirigenziale n. 6404 del 23 aprile 2024, ha approvato l'elenco dei comuni ammissibili al finanziamento del Fondo nazionale relativo all'annualità 2024, in attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021/2025;

Rilevato altresì che citata d.g.r. n. 2110/2024 – come modificata con d.g.r. n. 2203/2024 – ha confermato l'esigenza, in coerenza alle finalità del Piano di azione nazionale pluriennale 2021/2025, di consolidare il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni per garantire la continuità e l'organicità del percorso educativo e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni, sostenendo lo sviluppo dei bambini e delle bambine all'interno di un modello unitario – costituito dalle Istituzioni educative, dagli Enti locali e dagli operatori pubblici e privati erogatori dei servizi – che in Lombardia si articola con una forte componente paritaria e privata, nonché di assicurare, mediante un'adeguata pianificazione, un'efficace allocazione ed un efficiente utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le annualità 2024 e 2025, orientando le priorità della programmazione degli interventi nelle seguenti tipologie:

- contributo per le spese di gestione delle istituzioni educative per la prima infanzia comunali e private e delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e non comunali;
- stabilizzazione e potenziamento delle sezioni primavera;
- sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente ed al consolidamento dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- interventi a favore delle famiglie, finalizzati all'abbattimento dei costi sostenuti per il pagamento delle rette;

Rilevato altresì che citata d.g.r. n. 2110/2024 – come modificata con d.g.r. n. 2203/2024 – sulla base dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 21 settembre 2023, ha approvato i criteri per l'assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle risorse del Fondo nazionale per il biennio 2024/2025, precisando l'attribuzione delle quote di finanziamento alle diverse finalità individuate:

- qualificazione del personale educativo e docente e finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, destinata ai comuni delle aggregazioni territoriali (5% del finanziamento);
- finanziamento dei servizi per la popolazione da zero a sei anni, che i comuni sono tenuti a ripartire sulla base dei criteri indicati nella medesima d.g.r. n. 2110/2024, come modificata con d.g.r. n. 2203/2024 (rimanente quota del contributo statale);

Evidenziato che il richiamato d.m. n. 7/2025 ha previsto:

- la rimodulazione degli importi del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, da ripartire tra le Regioni per l'annualità 2025, a seguito della riduzione dello stanziamento di Bilancio per il medesimo Fondo nazionale da complessivi euro 288.800.000,00 ad euro 275.709.896,00, che, per la Lombardia, comporta una corrispondente riduzione (pari ad euro 2.051.535,53) da euro 45.261.937,00 ad euro 43.210.401,47;
- la trasmissione al Ministero dell'Istruzione e del Merito da parte delle Regioni della programmazione dell'importo afferente alle risorse assegnate, pari per la Lombardia a complessivi euro 43.210.401,47, entro il termine del 31 marzo 2025;
- anche per l'annualità 2025, l'erogazione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, delle risorse del Fondo nazionale direttamente ai comuni – in forma singola o associata – indicati nella programmazione regionale, per un importo non inferiore ad euro 1.000,00, fermo restando l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento regionale e della conclusione del monitoraggio relativo all'impiego delle risorse erogate ai comuni a valere sull'esercizio finanziario 2021;

Rilevato altresì che la richiamata d.g.r. n. 3280/2024:

- ha confermato nel ruolo di capofila i comuni individuati in attuazione del percorso sperimentale avviato con la richiamata d.g.r. n. 6397/2022, precisando che gli stessi sono destinatari per l'ambito territoriale di riferimento delle specifiche risorse del Fondo nazionale dedicate alle attività di formazione e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- ha precisato che – qualora, per esigenze territoriali, si renda necessario variare il comune capofila, l'assemblea dei sindaci dell'ambito territoriale di riferimento (a seguito di intesa tra i comuni interessati) deve comunicare il nominativo del nuovo comune capofila alla competente Direzione regionale competente entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, per consentire la predisposizione degli atti di programmazione delle risorse del Fondo nazionale 0-6 anni;

Rilevata l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni previste dal citato d.m. n. 7/2025, al fine di assicurare in tempi congrui ai comuni le risorse del Fondo nazionale, finalizzate al consolidamento ed all'ampliamento dei servizi educativi e di Istruzione per i bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, anche in raccordo con le relative misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Ritenuto pertanto di confermare integralmente, per l'annualità 2025, le disposizioni di cui alla citata d.g.r. n. 2110/2024 – come modificata con d.g.r. n. 2203/2024 – afferenti a:

- criteri per la programmazione regionale del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni in Lombardia;
- individuazione delle relative tipologie d'intervento prioritarie e dei criteri per il riparto delle risorse del Fondo nazionale a favore dei comuni;
- modalità e criteri cui i Comuni dovranno attenersi ai fini dell'erogazione dei contributi a favore dei soggetti che operano sul territorio;

Confermata l'esigenza, in coerenza con le finalità del Piano di azione nazionale pluriennale 2021/2025, di consolidare il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, orientando le priorità della programmazione degli interventi nelle seguenti tipologie:

- contributo per le spese di gestione delle Istituzioni educative per la prima infanzia comunali e private e delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e non comunali, attraverso la parziale copertura degli oneri di gestione – compreso l'acquisto di arredi destinati al miglioramento della fruizione del servizio educativo da parte dei bambini e delle bambine – e per la promozione della diffusione dei Poli per l'Infanzia, anche al fine di raggiungere il 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni a livello regionale, in coerenza alla normativa comunitaria e nazionale;
- stabilizzazione e potenziamento delle sezioni primavera, di norma aggregate alle Scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
- sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e consolidamento dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- interventi a favore delle famiglie, finalizzati all'abbattimento dei costi sostenuti per il pagamento delle rette;

Ritenuto, conseguentemente, di confermare i criteri per l'assegnazione a favore dei comuni lombardi delle risorse del richiamato Fondo nazionale per l'annualità 2025, precisando i seguenti importi:

- in coerenza con le finalità del Piano di azione nazionale pluriennale, la quota di euro 2.160.520,07 – corrispondente al 5% dell'importo dell'intero contributo statale, pari a complessivi euro 43.210.401,47 – è destinata ai Comuni delle aggregazioni territoriali di cui alla legge n. 328/2000 ed alla legge regionale n. 3/2008, per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, sulla base di apposite Linee guida regionali, approvate con d.g.r. n. 3280/2024, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, sentito il tavolo paritetico di coordinamento delle attività del Piano (previsto dall'articolo 11 del Piano di azione nazionale pluriennale);
- la quota per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali è ripartita tra i Comuni aggregati negli ambiti territoriali in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (dati ISTAT) alla data del 1° gennaio 2024 ed è assegnata al Comune dell'ambito con la maggior popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (sempre alla data del 1° gennaio 2024), per l'attuazione coordinata delle attività afferenti al medesimo ambito;
- le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei comuni aggregati negli ambiti territoriali sono definite in coerenza con la d.g.r. n. 3280/2024;
- la rimanente quota del contributo statale – pari ad euro 41.049.881,40 – è ripartita tra i Comuni che hanno attivato almeno uno dei servizi per la popolazione da zero a sei anni, in coerenza con i seguenti criteri:
 - il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT (alla data del 1° gennaio 2024);

Serie Ordinaria n. 13 - Giovedì 27 marzo 2025

- il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e di bambini iscritti ai servizi del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui:
 - il 45% in relazione ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia, attivi in Lombardia alla data del 31 dicembre 2024: asili nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: AFAM – Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
 - il 20% in relazione agli iscritti alle scuole per l'infanzia paritarie comunali e non comunali nell'anno scolastico 2024/2025 (dati ufficio scolastico regionale);
 - il 5% in relazione agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominati *sezioni primavera* (dati ufficio scolastico regionale);

Dato atto che le risorse regionali che concorrono, a titolo di cofinanziamento del Fondo nazionale, alla realizzazione degli interventi per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni sono stanziati sul Bilancio regionale 2025/2027, ammontano complessivamente ad euro 29.000.001,00 e sono iscritte, per l'annualità 2025:

- alla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, capitoli 4390, 8217, 10328, 10329 e 10330, 12927 per un importo di euro 12.500.001,00;
- alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, capitolo 5943, per un importo di euro 5.000.000,00, quota parte del Fondo sociale regionale;
- alla Missione 12, Programma 5, Titolo 1, capitoli 15694, 15695, 15696, per un importo di euro 10.000.000,00;
- alla Missione 15, Programma 1, Titolo 1, capitoli 8427 ed 8487, per un importo di euro 1.500.000,00;

Ritenuto in via ulteriore di:

- demandare alla Direzione regionale Istruzione, formazione, lavoro, in collaborazione con la Direzione Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità – per gli ambiti di rispettiva competenza – l'attuazione della presente deliberazione ed, in particolare, l'approvazione, con apposito decreto dirigenziale, del riparto ai Comuni beneficiari delle risorse del Fondo nazionale, per un importo pari ad euro 43.210.401,47, definito dall'Intesa siglata in Conferenza Unificata del 21 settembre 2023 (rep. atti 134/CU) nonché dal successivo d.m. n. 7/2025;
- demandare altresì a successiva Intesa con l'ufficio scolastico regionale, sentita l'ANCI regionale – a seguito del rinnovo della sperimentazione in essere, disposto con apposito accordo quadro, da siglare in Conferenza unificata – l'approvazione, per l'anno scolastico 2025/2026, dei criteri, delle tipologie, delle modalità organizzative e dei requisiti di accesso al finanziamento pubblico per l'erogazione dell'Offerta di servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominata «Sezioni Primavera», coerentemente con la piena messa a regime della misura nel quadro del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;

Dato atto che in merito al presente provvedimento sono stati sentiti, in data 19 marzo 2025 i soggetti istituzionali e gli stakeholder territoriali nell'ambito del tavolo paritetico di coordinamento, costituito presso l'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 11 del Piano di azione nazionale pluriennale 2021/2025;

Richiamati la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare integralmente, per l'annualità 2025, le disposizioni di cui alla citata d.g.r. n. 2110/2024 – come modificata con d.g.r. n. 2203/2024 – afferenti a:

- criteri per la programmazione regionale del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni in Lombardia;
- individuazione delle relative tipologie d'intervento prioritarie e dei criteri per il riparto delle risorse del Fondo nazionale a favore dei comuni;

- modalità e criteri cui i Comuni dovranno attenersi ai fini dell'erogazione dei contributi a favore dei soggetti che operano sul territorio;

2. conseguentemente, di confermare altresì i criteri per l'assegnazione a favore dei comuni lombardi delle risorse del richiamato Fondo nazionale per l'annualità 2025, precisando i seguenti importi:

- in coerenza con le finalità del Piano di azione nazionale pluriennale, la quota di euro 2.160.520,07 – corrispondente al 5% dell'importo dell'intero contributo statale, pari a complessivi euro 43.210.401,47 – è destinata ai Comuni delle aggregazioni territoriali di cui alla legge n. 328/2000 ed alla legge regionale n. 3/2008, per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, sulla base di apposite Linee guida regionali, approvate con d.g.r. n. 3280/2024, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, sentito il tavolo paritetico di coordinamento delle attività del piano (previsto dall'articolo 11 del Piano di azione nazionale pluriennale);
- la quota per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali è ripartita tra i comuni aggregati negli ambiti territoriali in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (dati ISTAT) alla data del 1° gennaio 2024 ed è assegnata al comune dell'ambito con la maggior popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (sempre alla data del 1° gennaio 2024), per l'attuazione coordinata delle attività afferenti al medesimo ambito;
- le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei comuni aggregati negli Ambiti territoriali sono definite in coerenza con la d.g.r. n. 3280/2024;
- la rimanente quota del contributo statale – pari ad euro 41.049.881,4 – è ripartita tra i Comuni che hanno attivato almeno uno dei servizi per la popolazione da zero a sei anni, in coerenza con i seguenti criteri:
 - il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT (alla data del 1° gennaio 2024);
 - il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e di bambini iscritti ai servizi del Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui:
 - il 45% in relazione ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia, attivi in Lombardia alla data del 31 dicembre 2024: asili nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: AFAM – Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
 - il 20% in relazione agli iscritti alle scuole per l'infanzia paritarie comunali e non comunali nell'anno scolastico 2024/2025 (dati ufficio scolastico regionale);
 - il 5% in relazione agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominati *sezioni primavera* (dati ufficio scolastico regionale);

3. di stabilire altresì che le risorse regionali che concorrono, a titolo di cofinanziamento del Fondo nazionale, alla realizzazione degli interventi per la promozione del Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni sono stanziati sul Bilancio regionale 2025/2027, ammontano complessivamente ad euro 29.000.001,00 e sono iscritte, per l'annualità 2025:

- alla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, capitoli 4390, 8217, 10328, 10329 e 10330, 12927 per un importo di euro 12.500.001,00;
- alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, capitolo 5943, per un importo di euro 5.000.000,00, quota parte del Fondo Sociale Regionale;
- alla Missione 12, Programma 5, Titolo 1, capitoli 15694, 15695, 15696, per un importo di euro 10.000.000,00;
- alla Missione 15, Programma 1, Titolo 1, capitoli 8427 ed 8487, per un importo di euro 1.500.000,00;

4. demandare alla Direzione regionale Istruzione, formazione, lavoro, in collaborazione con la Direzione Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità – per gli ambiti di rispettiva competenza – l'attuazione della presente deliberazione ed, in particolare, l'approvazione, con apposito decreto dirigenziale, del riparto ai Comuni beneficiari delle risorse del Fondo nazionale, per un importo pari ad euro 43.210.401,47, definito dall'Intesa siglata in Conferenza unificata del 21 settembre 2023 (rep. atti 134/CU) nonché dal successivo d.m. n. 7/2025;

5. demandare altresì a successiva Intesa con l'ufficio scolastico regionale, sentita l'ANCI regionale – a seguito del rinnovo

della sperimentazione in essere, disposto con apposito accordo quadro, da siglare in Conferenza unificata – l'approvazione, per l'anno scolastico 2025/2026, dei criteri, delle tipologie, delle modalità organizzative e dei requisiti di accesso al finanziamento pubblico per l'erogazione dell'offerta di servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominata «sezioni primavera», coerentemente con la piena messa a regime della misura nel quadro del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, come degli atti conseguenti, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it;

7. di demandare alla Direzione generale Istruzione, formazione, lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Segretario: Riccardo Perini